



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E SOCIALE
DIV. ARMI ED ESPLOSIVI - SEZ. 2^

559/C.16105.XV.H.MASS(39)

Roma, 27 MAR, 1999

OGGETTO: Quesito in merito all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 47 T.U.L.P.S. per l'attività di ricarica delle cartucce da parte di privati.

ALLA QUESTURA DI

BOLOGNA

e, per conoscenza:

ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI
LORO SEDI

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l'attività di ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi.

Essa pertanto non appare illecita, purché sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo alla legittimazione all'acquisto di esplosivo (art. 55 T.U.L.P.S.), agli obblighi di denuncia (art. 38 T.U.L.P.S.), ai quantitativi di polveri (5 Kg.), bossoli e inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza licenza (art. 97 Reg. T.U.L.P.S. e 38 T.U.L.P.S.) ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia (art. 50 T.U.L.P.S. - art. 97/3° Reg. T.U.L.P.S.).

Si osserva infine che le disposizioni di cui alla L. 6.12.1993 n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile" riguardano esclusivamente le munizioni destinate al commercio e non già quelle frutto delle attività di ricarica privata.

IL DIRETTORE CENTRALE
(BORRI)